Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 5 settembre 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 203 DEL 5 SETTEMBRE 1950:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **Istituto Mobiliare Italiano, ente di diritto pubblico con sede in Roma:** Bollettino delle obbligazioni sorteggiate il 1° e 2 agosto 1950.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 luglio 1950, n. 659.

Provvedimenti finanziari a favore della Società per azioni nazionale « Cogne ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione finanziaria è autorizzata a sottoscrivere fino alla concorrenza di lire due miliardi nuove azioni della Società per azioni nazionale « Cogne ».

Art. 2.

La spesa di due miliardi derivante dalla attuazione della presente legge verrà fronteggiata mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate, recate dalla legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni al bilancio dell'esercizio 1949-50 (ottavo provvedimento).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze è autorizzato a concedere, con propri decreti, la garanzia dello Stato, anche in forma di fidejussione solidale, a favore dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), per i crediti ad esso derivanti dalle operazioni di finanziamento che l'Istituto medesimo potrà concedere alla Società per azioni nazionale « Cogne » fino alla concorrenza di un importo capitale di lire due miliardi e duecento milioni oltre interessi ed altri accessori relativi.

Art. 4.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 10 agosto 1950, n. 660.

Modificazioni alla legge 12 luglio 1949, n. 460, recante autorizzazione di limiti di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito mediante concessione e al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, recante disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici e l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali sono autorizzati a provvedere, anche con appalti diretti, alla esecuzione delle opere pubbliche di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 460.

Art. 2.

Per i lavori di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 460, e per quelli a pagamento differito di cui all'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, sia nel caso di concessione, sia nel caso di appalto diretto, il tasso di interesse da adottarsi per la corresponsione delle annualità trentennali sarà uguale al saggio ufficiale di sconto vigente al momento della presentazione dell'offerta intesa ad ottenere la concessione o l'aggiudicazione dell'appalto aumentato di non più di un punto.

Art. 3.

Il limite di impegni fissati per l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali con l'art. 1 della legge 12 luglio 1949, n. 460, è aumentato di lire 50.000.000; quello fissato con lo stesso articolo per il Ministero dei lavori pubblici è ridotto di lire 50.000.000.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, le variazioni dipendenti dal precedente articolo.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1950, n. 661.

Riconoscimento, agli effetti civili, del raggruppamento provvisorio « æque principaliter » delle parrocchie di Santa Maria, in località Marmoraia, e di Santa Fiora, in località Scorgiano, in comune di Casale d'Elsa (Siena).

N. 661. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Colle Val d'Elsa in data 1° ottobre 1949, relativo al raggruppamento provvisorio « æque principaliter » delle parrocchie di Santa Maria, in località Marmoraia, e di Santa Fiora, in località Scorgiano, in comune di Casale d'Elsa (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1950, n. 662.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore del SS. Natale, con Casa generalizia in Torino.

N. 662. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore del SS. Natale, con Casa generalizia in Torino, e la stessa viene autorizzata ad accettare le donazioni disposte in suo favore dalla suora Angela Oldani ed altre, consistenti in alcuni immobili, complessivamente valutati L. 14.820.000, situati in Torino, Rivalta Torinese, Cesenatico, Rezzago, Buriasco e Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1950, n. 663.

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare un legato.

N. 663. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Genova viene autorizzata ad accettare il legato, stimato per l'ammontare netto di L. 143.237, disposto in suo favore dalla defunta signorina Ines Corradi, con testamento olografo in data 11 ottobre 1946, pubblicato il 14 ottobre 1946, per atti del dott. Giuseppe Viale, notaio in Imperia, al n. 20444 di repertorio, perchè sia devoluto alla clinica dermatologica dell'Università medesima, che dovrà servirsene solamente ed esclusivamente per i bisogni del padiglione numero diciannove.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1950, n. 664.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea « æque principaliter » delle parrocchie di Santa Maria Assunta, in località Poggiolo, e di San Bartolomeo Apostolo, in località Ricciano, in comune di Monteriggioni (Siena).

N. 664. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siena, in data 15 gennaio 1950, relativo all'unione temporanea « æque principaliter » delle parrocchie di Santa Maria Assunta, in località Poggiolo, e di San Bartolomeo Apostolo, in località Ricciano, in comune di Monteriggioni (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Monsieur Perrié », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 28 febbraio 1950 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Monsieur Perrié », per la parte di pertinenza, come dagli atti, del signor Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe e comune di Castelvolturno, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta De Litala Raimondo fu Giuseppe, Traettino Luigi fu Antonio, De Simone Giovanni fu Vincenzo, Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe, livellari al comune di Castelvolturno, partita 225, foglio di mappa 43, particella 7 (parte), per la superficie di Ha. 0.58.00 e con l'imponibile di L. 12,76.

Il fondo confina con la proprietà Pavoncelli Giuseppe fu Nicola, con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, con le proprietà di altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 10 marzo 1950 ed intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Monsieur Perrié » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 8000 (ottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1950

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 54, foglio n. 203. — BERITELLI

(3807)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1950.

Caratteristiche e validità del francobollo commemorativo del bimillenario Catulliano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 28 settembre 1948, n. 1232, col quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo del bimillenario Catulliano,

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo commemorativo del bimillenario Catulliano del valore di L. 20, è stampato in rotocalco nel colore bleu su carta bianca filigranata nel formato stampa di mm. 28 x 22 e formato carta di mm. 31 x 25,5.

La filigrana, in chiaro, è costituita dal segno cabalistico della ruota della fortuna disposto e ripetuto su tutta la superficie del foglio.

La vignetta del francobollo racchiude in un formato quadrato, una composizione che rappresenta: a sinistra, dal centro in basso, l'effigie di Catullo vista di profilo e con una corona di alloro che gli cinge il capo; in alto, su fondo bianco, la leggendina in carattere scuro « bimillenario Catulliano »; a destra, da un grande arco dell'anfiteatro di Verona nella cui apertura, al centro, si profila lo sfondo panoramico della città di Verona.

Fuori del formato quadrato, vi è in alto, la leggenda in carattere scuro su fondo bianco « Poste Italiane »; in basso a sinistra, la leggendina « C. Valerius Catullus »; a destra il valore: « L. 20 » e al centro vi è accennato un capitello.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 agosto 1950 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 31 dicembre 1950.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1950

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1950
Registro Poste n. 22, foglio n. 44. — MANZELLA

(3760)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1950.

Rinuncia alla concessione di piscicoltura nel rio Gambasca.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1950, numero 1183, ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949 nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio dello stesso anno, n. 148, che detta norme per le concessioni di piscicoltura in acque pubbliche;

Visto il decreto Ministeriale in data 17 marzo 1937, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1937, con il quale venne accordata per anni 15 al sig. dott. Pejrone Giovanni la concessione a scopo di piscicoltura nelle acque del rio Gambasca ed affluenti;

Vista la istanza in data 7 giugno 1950, con la quale il predetto dott. Pejrone ha dichiarato di rinunciare alla concessione di piscicoltura nel rio Gambasca ed affluenti;

Ritenuta la opportunità di restituire le predette acque alla libera pesca;

Decreta:

E' accolta la rinuncia alla concessione di piscicoltura assentita al sig. dott. Pejrone Giovanni con decreto 17 marzo 1937 di cui alle premesse, e di conseguenza le acque oggetto della concessione tornano alla libera pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'estinzione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Cuneo è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 23 giugno 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 56, foglio n. 150. — BERITELLI

(3698)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1950.

Revoca del provvedimento di sequestro della Società a responsabilità limitata « Camelia », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società a responsabilità limitata « Camelia » (confezione prodotti igienici), con sede in Milano, esistendo nella stessa prevalenti interessi tedeschi e nominato sequestratario l'avv. Piero Mantovani;

Ritenuto che, in dipendenza dell'avvenuta vendita dei 49/50 del capitale di proprietà di tedeschi residenti in Germania l'interessenza tedesca in detta Società — denunciata peraltro ai sensi della legge di guerra alla Prefettura di Milano — si è ridotta ad una percentuale minima, per cui si rende opportuno provvedere alla revoca del provvedimento di sequestro sopra menzionato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 29 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società a responsabilità limitata « Camelia » con sede in Milano e nominato sequestratario l'avv. Piero Mantovani.

Il sequestratario cesserà dalle sue funzioni con la nomina da parte dell'assemblea dei soci da lui espressamente convocata dei normali amministratori della Società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 1° agosto 1950

Il Ministro: PELLA

(3700)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1950.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei commercianti e delle Federazioni aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1949 che dispone la nomina del dott. Fernando Cionni a membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei commercianti e delle Federazioni aderenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che il dott. Fernando Cionni ha fatto presente che a causa degli impegni del suo ufficio non può assolvere con assiduità al suo incarico;

Decreta:

Il dott. Giulio Buccafurri è chiamato a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei commercianti e delle Federazioni aderenti in sostituzione del dott. Fernando Cionni, dimissionario.

Roma, addì 4 agosto 1950

Il Ministro: MARAZZA

(3746)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1950.

Schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Savona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 19 ottobre 1947, n. 3895, col quale fu disposta, ai sensi dell'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e 1 e 2 del regolamento sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, la pubblicazione di un elenco delle acque pubbliche del territorio della provincia di Savona, suppletivo a quello principale, approvato con decreto reale 11 luglio 1941, registrato alla Corte dei conti addì 30 luglio 1941, al registro Lavori pubblici, n. 17, foglio n. 127;

Ritenuto che la relativa istruttoria non fu esperita regolarmente ai sensi dell'art. 2 del regolamento sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, approvato con decreto reale 14 agosto 1920, n. 1285, e che pertanto occorre ripeterla;

Visto il voto 9 giugno 1950, n. 2354, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e 1 e 2 del regolamento sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato il seguente elenco delle acque pubbliche della provincia di Savona, suppletivo a quello principale approvato con decreto reale 11 luglio 1941.

N. d'ordine	Denominazione	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Torrente Pozzo Rio	Merula	Andora	Dallo sbocco alla sorgente
2	Rio Lasca	Mediterraneo	Finale Ligure	Dalla foce alla sorgente
3	Rio Fino	Id.	Id.	Id.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, numero 1285.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, gli interessati potranno produrre opposizioni.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Savona è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 agosto 1950

Il Ministro: ALDISIO

(3772)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1950.

Approvazione di una nuova tariffa complementare alle assicurazioni sulla vita, presentata dall'« Istituto italiano di previdenza », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dall'« Istituto italiano di previdenza », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa complementare abbinata alle forme di assicurazioni sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa complementare, da abbinare alle forme di assicurazioni sulla vita, e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dall'« Istituto italiano di previdenza », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione a premio annuo di capitali differiti pagabili dopo 4, 8, 12, 16, 20 anni di assicurazione, se a tali epoche l'assicurato sarà ancora in vita.

Roma, addì 17 agosto 1950

Il Ministro: TOGNI

(3799)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Chieti, della estensione di ettari 360 circa, compresa nel comune di Ari, delimitata dai seguenti confini:

ponte sul torrente Dentalo; strada provinciale che passa per Ari, fino al km. 2 dal centro abitato, verso Filetto, dove scende al versante sinistro di detta strada, seguendo una via comunale che, giunta al Vallone (torrente), sale per la strada comunale fino a ricongiungersi alla strada consorziale Giuliano-Teatino-San Pietro (Ari)-Filetto; detta strada fino al confine Ari-Giuliano, quindi per confine naturale, come sopra, fino al torrente Dentalo, risalendo il quale si torna al ponte sul detto torrente.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 3 febbraio 1949, nella zona di Lomello e Galliavola (Pavia), della estensione di ettari 623, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1951.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 12 agosto 1949, nella zona di Lanciano e Comuni limitrofi (Chieti), dell'estensione di ettari 1545 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1951.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 13 agosto 1949, nella zona di Gissi (Chieti), dell'estensione di ettari 385, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1951.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 12 agosto 1948, nella zona di Comignago, Borgoticino e Agrate Conturbia (Novara), della estensione di ettari 635, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1951.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 13 agosto 1948, nella zona di Castelletto Ticino (Novara), della estensione di ettari 388, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1951.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 27 giugno 1949, nella zona di Grignasco, Prato Sesia e Romagnano Sesia (Novara), della estensione di ettari 530, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1951.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 26 giugno 1949, nella zona di Ameno, Bolzano Novarese, Gozzano e San Maurizio d'Opaglio (Novara), della estensione di ettari 950, i cui confini sono

stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1951.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 10 agosto 1948, nella zona di Teramo, della estensione di ettari 400, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale. viene prorogato, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1951.

(3737)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 153

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 agosto 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	143,70
» Firenze	624,85	143,75
» Genova	624,80	143,50
» Milano	624,81	143,65
» Napoli	624,70	142,72
» Palermo	624,80	144 —
» Roma	624,79	143,70
» Torino	624,825	143,50
» Trieste	624,82	143,70
» Venezia	624,81	143,70

Media dei titoli del 30 agosto 1950

Rendita 3,50 % 1906	70,05
Id. 3,50 % 1902	68,50
Id. 3 % lordo	48,80
Id. 5 % 1935	99,75
Redimibile 3,50 % 1934	70 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,10
Id 5 % (Ricostruzione)	93,60
Id. 5 % 1936	93 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,70
Id 5 % (15 aprile 1951)	99,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,425
Id. 5 % convertiti 1951	99,95
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949 n. 632, valide per il giorno 30 agosto 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 143,67

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 154

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 31 agosto 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	143,50
» Firenze	624,85	143,75
» Genova	624,80	143,50
» Milano	624,81	143,65
» Napoli	624,80	142,70
» Palermo	624,80	144 —
» Roma	624,79	143,70
» Torino	624,825	143,50
» Trieste	624,81	143,65
» Venezia	624,80	143,75

Media dei titoli del 31 agosto 1950

Rendita 3,50 % 1906	70 —
Id. 3,50 % 1902	68,50
Id. 3 % lordo	48,80
Id. 5 % 1935	99,85
Redimibile 3,50 % 1934	70,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,70
Id. 5 % 1936	93,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,50
Id. 5 % convertiti 1951	100,05
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,85

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 31 agosto 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 143,67

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Mondragone (Napoli).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 3 luglio 1950, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 52033 sita nella spiaggia di Mondragone (Napoli), riportata in catasto al foglio n. 19-25 del comune di Mondragone.

(3813)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami a dieci posti di alunno di cancelleria di tribunale militare (grado 11°, gruppo B)

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1935, n. 2447, recante modificazioni alle disposizioni vigenti per l'Amministrazione della giustizia penale militare, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1243;

Visto il regio decreto 26 gennaio 1931, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919;

Visto il regio decreto-legge 1° febbraio 1937, n. 395, recante modificazioni all'organico dei cancellieri militari;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301, concernente la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili da essa dipendenti;

Visto il regio decreto 4 dicembre 1939, n. 2095, relativo all'ordinamento giudiziario militare della Libia;

Vista la legge 14 giugno 1940, n. 863, relativa all'ordinamento giudiziario militare in Albania ed alla istituzione di tre nuovi tribunali militari territoriali;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 863, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio in prova nelle Amministrazioni dello Stato,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici, previsti dalle vigenti disposizioni, a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi di Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensione di guerra e quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, riguardante temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, concernente miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Vista la nota n. 72924/12106 del 18 febbraio 1950, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato l'autorizzazione a mettere a concorso quattordici posti nel ruolo iniziale dei cancellieri di tribunale militare;

Considerato che quattro dei suddetti quattordici posti devono essere riservati al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di alunno di cancelleria di tribunale militare (grado 11°, gruppo *B*).

Art. 2.

I concorrenti devono essere muniti del titolo di studio indicato nel n. 1 dell'art. 4 e devono aver compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 20 e non oltrepassata quella di anni 35.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, nonchè per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti;

2) di anni nove:

per coloro che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione, per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei mutilati od invalidi di guerra, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Questo ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella prevista dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

1) cognome, nome, paternità, luogo e data di nascita del candidato;

2) domicilio;

3) indirizzo cui si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

4) elenco dei documenti allegati.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente al richiamo alle armi.

Tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi per lo stesso ruolo. Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità in due concorsi per lo stesso ruolo.

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al Ministero dopo il termine sopraindicato, sebbene presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare, oppure che siano insufficientemente documentate, e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei suddetti documenti oltre il cennato termine di sessanta giorni.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso se entro il termine sopra fissato abbiano fatto pervenire almeno la domanda a questo Ministero, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. — Diploma originale di licenza liceale o di studio equipollente, munito di marca da bollo da L. 32.

In sostituzione del diploma originale gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio, su carta da bollo da L. 40.

La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

2. — Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato.

3. — Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo o coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

4. — Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. I minori degli anni 21 dovranno esibire una dichiarazione dalla quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei suddetti diritti.

5. — Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 85, debitamente legalizzato.

6. — Certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune, ove il concorrente risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco e dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. — Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dalla autorità militare da cui lo stesso dipende.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Sono, in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra i quali però, a norma dell'art. 30 del regio decreto 29 gennaio 1927, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.

8. — Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo da L. 40 sul primo foglio, e di L. 32 su ogni intercalare.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati, invece, riformati o mandati rivedibili, debbono produrre certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva.

9. — Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dal-

l'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende e munita della prescritta marca da bollo da L. 40, sul primo foglio, e da L. 32 su ogni intercalare.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

10. — Certificato di lodevole servizio (su carta da bollo da L. 24), rilasciato dal competente capo ufficio dal quale risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

11. — Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante e debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugi con o senza prole e dai vedovi con prole.

12. — Fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 32) con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio (la firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata) a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso egli dovrà indicare il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 la dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 la dichiarazione (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24, di cui alla circolare 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra);

e) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto;

f) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo da L. 24 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

g) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

h) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

i) i decorati al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

l) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza (su carta da bollo da L. 24);

m) i reduci dalla deportazione l'attestazione del prefetto della Provincia ove risiedono (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27).

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario e di buona condotta, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (esercito, aeronautica, marina, guardia di finanza) nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare di data non anteriore a quella del presente decreto.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà dell'interessato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza da prodursi, insieme con i documenti, dall'interessato medesimo.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma, e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno:

1) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) elementi di diritto e procedura penale militare;

b) elementi di ordinamento giudiziario militare;

2) in una prova orale su ciascuna delle materie sopra indicate e, inoltre, su elementi di diritto e procedura penale comune e di diritto amministrativo.

Il giorno nel quale avranno inizio gli esami sarà comunicato agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato almeno sei decimi dei voti in ciascuna materia della prova scritta. Ogni componente la Commissione disporrà di dieci punti per ciascuna materia della prova scritta e di dieci punti per ciascuna materia della prova orale, considerandosi come unica materia gli elementi di diritto e procedura penale militare, e, parimenti, come una sola materia gli elementi di diritto e procedura penale comune.

La somma di tali punti, divisa per il numero dei componenti la Commissione, costituirà il punto definitivamente assegnato al candidato per ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

Le frazioni di punto oltre il centesimo non saranno calcolate.

Saranno dichiarati idonei coloro che abbiano conseguito nell'insieme delle prove una media non inferiore a sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

La Commissione procederà alla classifica dei concorrenti dichiarati idonei secondo il numero totale dei punti riportati risultante dalla somma dei punti conseguiti in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1935, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio d'amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 14.

Al personale assunto in prova, a termine dell'articolo precedente, saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile, pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° secondo le vigenti disposizioni, e gli altri assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1950
Registro Esercito n. 27, *foglio n.* 227. — CAMPUS

(3722)

Concorso per esami a quattro posti di alunno di cancelleria di tribunale militare (grado 11°, gruppo B), riservato al personale statale di ruolo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1935, n. 2447, recante modificazioni alle disposizioni vigenti per l'Amministrazione della giustizia penale militare, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1243;

Visto il regio decreto 26 maggio 1931, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919;

Visto il regio decreto-legge 1° febbraio 1937, n. 395, recante modificazioni all'organico dei cancellieri militari;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301, concernente la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili da essa dipendenti;

Visto il regio decreto 4 dicembre 1939, n. 2095, relativo all'ordinamento giudiziario militare della Libia;

Vista la legge 14 giugno 1940, n. 863, relativa all'ordinamento giudiziario militare in Albania ed alla istituzione di tre nuovi tribunali territoriali militari;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1586, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale delle provvidenze e favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 863, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio in prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle opere di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, concernente miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Vista la nota n. 7224/12106 del 18 febbraio 1950, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato l'autorizzazione a mettere a concorso quattordici posti nel ruolo iniziale dei cancellieri di tribunale militare;

Considerato che quattro dei suddetti quattordici posti devono essere riservati al personale statale, appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, ai sensi del citato art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di alunno di cancelleria di tribunale militare (grado 11°, gruppo *B*), riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando, si prescinde dal limite massimo di età, previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte coloro che siano muniti del titolo di studio di cui al n. 1 del successivo art. 4.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

1) cognome, nome, paternità, luogo e data di nascita del candidato;

2) domicilio;

3) indirizzo cui si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

4) elenco dei documenti allegati.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente al richiamo alle armi.

Tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi per lo stesso ruolo.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità in due concorsi per lo stesso ruolo.

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al Ministero dopo il termine sopraindicato, sebbene presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare, oppure che siano insufficientemente documentate, e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei suddetti documenti oltre il cennato termine di sessanta giorni.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso se entro il termine sopra fissato abbiano fatto pervenire almeno la domanda a questo Ministero, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti.

1. — Diploma originale di licenza liceale o di studio equipollente, munito di marca da bollo da L. 32.

In sostituzione del diploma originale gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio, su carta da bollo da L. 40.

La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

2. — Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Sono, in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra i quali però, a norma dell'art. 30 del regio decreto 29 gennaio 1927, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.

3. — Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) annotata dalle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo da L. 40, sul primo foglio, e di 32 su ogni intercalare.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece, riformati o mandati rivedibili, debbono produrre certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva.

4. — Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende e munita della prescritta marca da bollo da L. 40, sul primo foglio, e da L. 32 su ogni intercalare.

5. — Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante e debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I candidati nella domanda di ammissione dovranno indicare il numero e la data di rilascio del libretto ferroviario di cui i canditati stessi sono in possesso. Tale libretto dovrà essere esibito nelle prove di esame, per la identificazione di ciascun candidato.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, gli interressati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

la dichiarazione (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

c) gli ex-combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra);

e) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell' 11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto;

f) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo da L. 24 del Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

g) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

h) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

i) i decorati al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

l) i reduci dalla deportazione, l'attestazione del prefetto della Provincia ove risiedono (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27).

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma, e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno:

1) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) elementi di diritto e procedura penale militare;

b) elementi di ordinamento giudiziario militare;

2) in una prova orale su ciascuna delle materie sopra indicate e, inoltre, su elementi di diritto e procedura penale comune e di diritto amministrativo.

Il giorno nel quale avranno inizio gli esami sarà comunicato agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato almeno sei decimi in ciascuna materia della prova scritta.

Ogni componente la Commissione disporrà di dieci punti per ciascuna materia della prova scritta e di dieci punti per ciascuna materia della prova orale, considerandosi come unica materia gli elementi di diritto e procedura penale militare e parimenti come una sola materia gli elementi di diritto e procedura penale comune.

La somma di tali punti, divisa per il numero dei componenti la Commissione, costituirà il punto definitivamente assegnato al candidato per ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

Le frazioni di punto oltre il centesimo non saranno calcolate.

Saranno dichiarati idonei coloro che abbiano conseguito nell'insieme delle prove una media non inferiore a sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

La Commissione procederà alla classifica dei concorrenti dichiarati idonei secondo il numero totale dei punti riportati risultante dalla somma dei punti conseguiti in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Art. 11

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno dell'esenzione dal servizio di prova e conseguiranno la nomina in ruolo.

Art. 14.

Al personale assunto in prova, a termine dell'articolo precedente, saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile, pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, e gli altri assegni accessori di diritto.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, ed a quello di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1950
Registro Esercito n. 27, foglio n. 226. — CAMPUS

(3723)

CORTE DEI CONTI

Variante alla composizione della Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di vice revisore in prova (grado 11°, gruppo B) nei ruoli della carriera di revisione della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 25 novembre 1949, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquanta posti di vice revisore (grado 11°) in prova nei ruoli della carriera di revisione (gruppo *B*) della Corte dei conti;

Vista la lettera del 18 luglio 1950, con la quale il primo referendario della Corte dei conti dott. Guarini Matteo comunica di trovarsi, per sopravvenute esigenze di famiglia, nella impossibilità di occuparsi ulteriormente dei lavori della Commissione medesima e chiede di esserne esonerato.

Ritenuto che occorre, pertanto, provvedere alla sostituzione del primo referendario della Corte dei conti dott. Guarini Matteo in seno alla predetta Commissione;

Decreta:

Il dott. Guarini Matteo, primo referendario della Corte dei conti, cessa di far parte della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquanta posti di vice revisore (grado 11°) in prova nei ruoli della carriera di revisione (gruppo *B*) della Corte dei conti.

Il primo referendario della Corte dei conti dott. Beritelli Pietro è chiamato a far parte, quale componente, della Commissione predetta.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1950

Il presidente: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1950
Registro Presidenza n. 38, foglio n. 316. — DE LIGUORO

(3703)

PREFETTURA DI PISTOIA

Graduatoria del concorso al posto di direttore presso la sezione chimica del Laboratorio di igiene e profilassi di Pistoia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto n. 2787-San. dell'8 marzo 1950, con il quale fu indetto il concorso al posto di direttore presso la sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 19 giugno 1950.

Riconosciuta regolare la procedura seguita dalla Commissione predetta;

Visto l'art. 75 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e 36 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei e vincitori del concorso di cui sopra:

Buonamici dott. Lodovico con punti 315,5 su 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di questa Provincia.

Pistoia, addì 31 luglio 1950

Il prefetto: FESTA

(3695)

PREFETTURA DI ENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Enna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Visto il proprio decreto 20 giugno 1947, n. 2907, con il quale fu indetto il concorso per sette posti di medico condotto per le sedi vacanti di Catenanuova, Cerami, Gagliano Castelferrato, Nicosia (frazione Villadoro), Regalbuto, Sperlinga, Valguarnera;

Vista la graduatoria generale del concorso formata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 23 marzo 1948 e 21 maggio 1949;

Ritenuto che il concorso predetto si è svolto nei modi prescritti dalle leggi in vigore;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Vanaria dott. Croce	punti	89,26	su	150
2. Landolina dott. Francesco	»	77,30	»	
3. Giammusso dott. Giuseppe	»	75,09	»	
4. La Ferrera dott. Nicolò	»	72,70	»	
5. Barnabà dott. Giovanni	»	72,62	»	
6. Falcidia dott. Giuseppe	»	70,65	»	
7. Maccarrone dott. Giuseppe	»	70,55	»	
8. Battiato dott. Giuseppe	»	63,72	»	
9. Mancuso dott. Salvatore	»	62,00	»	
10. Campione dott. Alfonso	»	59,61	»	
11. Lambusta dott. Pasquale	»	58,87	»	
12. Raele dott. Francesco	»	54,70	»	
13. Muscarello dott. Giuseppe	»	53,67	»	
14. Spoto dott. Salvatore	»	53,20	»	
15. Morina dott. Antonio	»	45,85	»	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficial* della Repubblica, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Enna, addì 11 agosto 1950

Il prefetto: MICALI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con cui si approva la graduatoria del concorso per sette posti di medico condotto, indetto da questa Prefettura con decreto 20 giugno 1947, n. 2907 per le sedi vacanti di Catenanuova, Cerami, Gagliano Castelferrato, Nicosia (frazione di Villadoro), Regalbuto, Sperlinga, Valguarnera;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso, indicato dai candidati compresi nella graduatoria stessa;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria del concorso di cui in narrativa sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno rispettivamente indicato:

1. Vanaria dott. Croce: Sperlinga;
2. Landolina dott. Francesco: Catenanuova;
3. Giammusso dott. Giuseppe, Regalbuto;
4. La Ferrera dott. Nicolò: Gagliano Castelferrato;
5. Barnabà dott. Giovanni: Valguarnera;
6. Falcidia dott. Giuseppe: Nicosia (Villadoro);
7. Maccarrone dott. Giuseppe: Cerami.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Enna, addì 11 agosto 1950

Il prefetto: MICALI

(3693)

PREFETTURA DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il precedente decreto in data 24 giugno 1947, n. 18287, con cui veniva bandito il concorso pubblico per le condotte mediche vacanti in provincia di Modena alla data del 31 novembre 1946;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice e la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei;

Visto l'art. 55 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito relativa al concorso citato nelle premesse;

1. Boni Antonio . . . . . punti 95,000 su 150
2. Rossi Augusto . . . . . » 90,625 »
3. Lami Giuseppe . . . . . » 87,400 »
4. Pallotti Giovanni . . . . » 85,650 »
5. Marchioni Vito . . . . . » 82,775 »
6. Maestri Domenico . . . . » 82,250 »
7. Del Percio Silvio . . . . » 81,250 »
8. Casari Mario . . . . . » 78,600 »
9. Reggiani Edmondo . . . . » 78,450 »
10. Lusuardi Virginio . . . . » 76,225 »
11. Monari Aroldo . . . . . » 75,375 »
12. Setti Alberto . . . . . » 74,900 »
13. Calzolari Mario . . . . » 74,750 »
14. Botti Benedetto . . . . » 72,250 »
15. Mugnaini Guelfo . . . . » 71,250 »
16. Ragazzi Ugo . . . . . » 69,750 »
17. Zaccaria Paolo . . . . . » 67,525 »
18. Nizzi Giuseppe . . . . . » 67,375 »
19. Botti Filippi . . . . . » 67,125 »
20. Manarini Lino . . . . . » 65,500 »
21. Santini Mario Paolo . . . » 65,225 »
22. Garuti Luigi . . . . . » 63,350 »
23. Cerfogli Ugo . . . . . » 62,625 »
24. Rossi Mario . . . . . » 62,000 »
25. Landi Domenico . . . . . » 61,625 »
26. Sintini Augusto . . . . . » 61,000 »
27. Ripoli Renzo . . . . . » 60,500 »
28. Lolli Giovanni . . . . . » 59,650 »
29. Greco Gaetano . . . . . » 58,525 »
30. Biso Dante . . . . . » 57,300 »
31. Borelli Bruno . . . . . » 57,075 »
32. Della Bona Rezio . . . . » 56,875 »
33. Gagliardo Giannino . . . » 56,525 »
34. Borelli Guido . . . . . » 56,500 »
35. Ravera Giorgio . . . . . » 56,000 »
36. Sala Luigi . . . . . » 55,875 »
37. Serpilli Arturo . . . . . » 55,475 »
38. Vecchiati Leonardo . . . . » 55,075 »
39. Marchetti Bruno . . . . » 55,000 »
40. Pasquali Gioacchino . . . » 54,850 »
41. Vernazza Romolo . . . . » 54,750 »
42. Montanari Emidio . . . . » 54,475 »
43. Gazzani Luciano . . . . » 54,000 »
44. Roveri Cesare . . . . . » 54,375 »
45. Cipollini Dante . . . . . » 54,200 »
46. Rotteglia Vincenzo . . . . » 54,125 »
47. Pisani Lorenzo . . . . . » 54,025 »
48. Schipa Franco . . . . . » 54,000 »
49. Relandini Paolo . . . . . » 53,750 »
50. Meiners Decio . . . . . » 53,250 »
51. Milanti Gian Franco . . . » 52,350 »
52. Rossi Bruno . . . . . » 52,250 »
53. Pelagatti Cesare . . . . » 52,125 »
54. Bianchini Otello . . . . » 51,900 »
55. Vandelli Remo . . . . . » 51,750 »
56. Bragaglia Leonardo . . . » 51,500 »
57. Fontana Silvio . . . . . » 51,250 »
58. Cappi Wilmo . . . . . » 50,700 »
59. Nannetti Alberto . . . . » 50,675 »
60. Natalizia Umberto . . . . » 50,250 »
61. Uguccioni Giuseppe . . . . » 49,500 »
62. Diazzi Oder . . . . . punti 48,875 su 150
63. Marzani Sante, coniugato, con un figlio . . . » 48,750 »
64. Orlandi Albano . . . . . » 48,750 »
65. Solieri Walter . . . . . » 48,250 »
66. Bizziocchi Alberto . . . . » 48,150 »
67. Contini Carlo . . . . . » 47,850 »
68. Tosatti Giorgio . . . . . » 47,625 »
69. Ferrari Mario . . . . . » 47,025 »
70. Malaguti Gigi Carlo . . . » 46,750 »
71. Barbieri Carlo . . . . . » 46,650 »
72. Modena Carlo . . . . . » 46,125 »
73. Tavoni Antonio . . . . . » 46,000 »
74. Faglioni Gualberto . . . . » 45,100 »
75. Ribaldi Marcellino . . . . » 45,000 »
76. Ballestri Erio . . . . . » 44,600 »
77. Caffagni Angelo . . . . . » 44,550 »
78. Manelli Domenico . . . . » 44,250 »
79. Silvestri Sergio . . . . . » 43,600 »
80. Gasparini Gastone . . . . » 41,750 »
81. Gavioli Danilo, combattente . . » 41,250 »
82. Pizzirani Nerino . . . . . » 41,250 »
83. Galassini Osmilda . . . . » 40,250 »
84. Canevazzi Remo, coniugato con un figlio . . . » 39,000 »
85. Pedani Bonizio . . . . . » 39,000 »
86. Ferrari Giuseppe . . . . . » 37,500 »

Modena, addì 31 luglio 1950

Il prefetto: LAURA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto pari data n. 20260 relativo all'approvazione della graduatoria dei candidati riconosciuti idonei nel concorso per le condotte mediche vacanti in provincia di Modena alla data del 30 novembre 1946;

Visto il precedente decreto n. 30880 del 30 settembre 1949;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Considerate le preferenze espresse dai concorrenti;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso sopraspecificato per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

Boni Antonio: per la condotta di Modena 3ª (Forese)

Rossi Augusto: per la condotta di Bomporto 1ª (capoluogo e Sorbara)

Lami Giuseppe: per la condotta di Pavullo 2ª

Pallotti Giovanni: per la condotta di Savignano sul Panaro (Unica)

Marchioni Vito: per la condotta di Bastiglia (Unica)

Maestri Domenico: per la condotta di Modena 4ª (città e suburbio)

Del Percio Silvio: per la condotta di Vignola 2ª

Casari Mario: per la condotta di Modena 5ª (Forese)

Reggiani Edmondo: per la condotta di Ravarino 2ª (Stuffione)

Lusuardi Virginio: per la condotta di Sassuolo 2ª

Monari Aroldo: per la condotta di Sestola (Unica)

Setti Alberto: per la condotta di San Felice sul Panaro 1ª (capoluogo)

Calzolari Mario: per la condotta di Finale Emilia condotta Massa Finalese

Botti Benedetto: per la condotta di San Cesario sul Panaro (Unica)

Mugnaini Guelfo: per la condotta di Vignola 1ª

Ragazzi Ugo: per la condotta di Mirandola 2ª

Zaccaria Paolo: per la condotta di Campogalliano (Unica)

Nizzi Giuseppe: per la condotta di Castelfranco Emilia 2ª (Piumazzo)

Botti Filippo: per la condotta di Ravarino 1ª (capoluogo)

Manarini Lino: per la condotta di Cavezzo 2ª

Santini Mario Paolo: per la condotta di Mirandola 3ª

Garuti Luigi: per la condotta di Carpi 4ª (Quartirolo Cibeno)

Cerfogli Ugo: per la condotta di Bomporto 2ª (Solara)

Rossi Mario: per la condotta di Soliera (capoluogo)

Landi Domenico: per la condotta di Fiumalbo (Unica)

Sintini Augusto: per la condotta di Carpi 5ª (Santa Croce e Gargallo)

Ripoli Renzo: per la condotta di Novi di Modena 2ª (Rovereto)
Grieco Gaetano: per la condotta di Carpi 6ª (Fossoli e San Marino)
Biso Dante: per la condotta di Camposanto (Unica)
Borelli Bruno: per la condotta di Mirandola 4ª
Della Bona Rezio: per la condotta di Pavullo 3ª
Borelli Guido: per la condotta di Concordia 2ª (San Giovanni e Fossa (parte)
Ravera Giorgio: per la condotta di Guiglia 2ª (Roccamalatina)
Sala Luigi: per la condotta di Mirandola 6ª
Serpilli Arturo: per la condotta di Concordia 3ª
Vecchiati Leonardo: per la condotta di Zocca 2ª (Monteombraro)
Marchetti Bruno: per la condotta di Marano sul Panaro 2ª (Ospitaletto)
Vernazza Romolo: per la condotta di Frassinoro 1ª
Montanari Emidio: per la condotta di Montese 2ª
Roveri Cesare: per la condotta di Prignano 2ª
Cipollini Dante: per la condotta di Montefiorino 2ª (Palagano)
Rotteglia Vincenzo: per la condotta di Montecreto (Unica)
Pisani Lorenzo: per la condotta di Montefiorino 3ª (Costrignano).

Modena, addì 31 luglio 1950

Il prefetto: LAURA

(3694)

PREFETTURA DI TREVISO

Graduatoria del concorso al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Treviso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il decreto prefettizio 12 ottobre 1949, n. 9575/San., con il quale veniva bandito il concorso per il posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Treviso;
Vista la graduatoria presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto nonchè i verbali relativi ai lavori da essa compiuti;
Visti il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per il posti di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Treviso:

1. Mancini dott. Antonio, con punti 93 su 150;
2. Annunziata dott. Tommaso, con punti 76 su 150;
3. Grasso dott. Rosario, con punti 72,5 su 150.

Treviso, addì 27 luglio 1950

Il prefetto: BRACALI

(3729)

PREFETTURA DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale direttore del pubblico macello di Potenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il proprio decreto n. 23391 in data 20 gennaio 1949, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario comunale direttore del pubblico macello di Potenza;
Vista la graduatoria di merito dei concorrenti, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto 16 febbraio 1950, n. 20462.2/7580 dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Riconosciuta la regolarità delle operazioni;
Visti gli articoli 23, 55 e 81 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata, ad ogni effetto di legge, la seguente graduatoria dei concorrenti al posto di veterinario comunale direttore del pubblico macello di Potenza:

1. Genovese dott. Emanuele . . . voti 124,02 su 200
2. Davino dott. Stanislao . . . » 118,75 »
3. Visceglia dott. Biagio . . . » 108,86 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Potenza, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del comune di Potenza.

Potenza, addì 25 luglio 1950

Il prefetto: D'AIUTO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale si approva la graduatoria di merito dei concorrenti al posto di veterinario comunale direttore del pubblico macello di Potenza;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 55 e 81 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Genovese Emanuele è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario comunale direttore del pubblico macello di Potenza.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Potenza, e, per otto giorni consecutivi, all'alto di questa Prefettura e del comune di Potenza.

Potenza, addì 25 luglio 1950

Il prefetto: D'AIUTO

(3684)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.